

## **TAX CREDIT IMPRESE ENERGIVORE E NON: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica delle imprese energivore e non

Informativa n.	27/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 4/2022 c.d. "Decreto Sostegni-ter" D.L. n. 17/2022 c.d. "Decreto Energia" D.L. n. 21/2022 c.d. "Decreto Ucraina" Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13/05/2022



Come noto nel corso degli ultimi mesi il Governo, al fine di contrastare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia, è intervenuto con vari decreti-legge (Decreto-Legge n. 4/2022 c.d. "Decreto Sostegni-ter", n. 17/2022 c.d. "Decreto Energia" e n. 21/2022 c.d. "Decreto Ucraina") con i quali ha introdotto contributi straordinari sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non (per approfondimenti si vedano le Informative Unistudio n. 12/2022, n. 19/2022 e n. 22/2022).

Nella presente Informativa si analizzano i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2022.

### **Credito imposta "imprese energivore" - primo trimestre 2022**

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (maggiore di 1 GWh all'anno) di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di **credito di imposta pari al 20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell'1/10/2019, in assenza dei dati comparativi relativi al parametro iniziale di riferimento, si precisa che lo stesso si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

In merito alla **definizione di imprese a forte consumo di energia elettrica**, la C.M. n. 13/E/2022 precisa come l'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017 prevede che la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3.

Si ritiene quindi che, **per fruire del credito d'imposta**, oltre a possedere i requisiti di cui al citato articolo 3, sia **necessario** che **le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco predisposto dell'anno 2022** ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione ([clicca qui](#)).

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

In relazione al **calcolo del costo medio per KWh della componente energia elettrica** si stabilisce che:

- si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione ad esclusione di ogni altro onere accessorio diretto e/o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia";
- concorrono i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, non rilevando che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
- non concorrono al calcolo, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia;
- il costo medio va ridotto dei sussidi ossia qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

Si evidenzia infine che:

- il sostenimento delle spese (secondo quindi il principio della competenza), per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto;

- i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non possono essere presi in considerazione; in tal caso occorre che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio limitatamente ai mesi oggetto della norma;
- il termine iniziale di fruizione del credito d'imposta decorre dal momento di maturazione del credito ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti che può essere antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento;
- l'utilizzo del credito di imposta (esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022 mediante modello F24) anche per importi superiori a 5.000,00 Euro annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità avendo "natura agevolativa" e, pertanto, non tassabile.

#### **Credito imposta "imprese energivore" - secondo trimestre 2022**

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma le "imprese energivore" di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017, i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica al netto di imposte e sussidi, riferibili al primo trimestre 2022, hanno subito un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle stesse è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

La C.M. 13/E/2022 precisa come, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell'1/01/2019, in assenza dei dati comparativi relativi al parametro iniziale di riferimento, questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Vengono poi riproposti tutti i chiarimenti forniti nel paragrafo precedente.

Si precisa, infine, come:

- il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, per le quali l'aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica devono essere comprovati mediante idonea documentazione che consenta di attestare l'effettiva corrispondenza quantitativa.

#### **Credito imposta "imprese NON energivore" - secondo trimestre 2022**

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21/12/2017, è riconosciuto un **contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica** effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La C.M. 13/E/2022 precisa come, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell'1/01/2019, in assenza dei dati comparativi relativi al parametro iniziale di riferimento, questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;

- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

In relazione al calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica si confermano i chiarimenti sopra esposti e si precisa come, pur non essendo previsto dalla norma, concorrano al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Vengono poi riproposti tutti i chiarimenti forniti nei paragrafi precedenti.

#### **Cedibilità dei crediti di imposta**

I crediti d'imposta oggetto della presente informativa, utilizzabili entro il 31/12/2022, sono cedibili entro tale data, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Sono possibili due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche/intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

L'utilizzo parziale del credito d'imposta non consente la cessione della quota non utilizzata.

Cordiali saluti.